

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2024-2025.

GU n.25 del 31-03-2026

(Scadenza 30 aprile 2026)

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo, nonché dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai loro superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non veritiere;

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriyah e di Istanbul;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono individuati il numero e gli importi delle borse di studio da assegnare nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998, così ripartiti: trecento borse di studio dell'importo di 400,00 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; trecento borse di studio dell'importo di 800,00 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione;

Visto, altresì, l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della Commissione e le modalità di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali di servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 34 in materia di ISEE;

Visto l'art.5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, concernente la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ed in particolare l'art. 8, recante «Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 - inerente alla ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, e in particolare la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 360.000,00, per l'anno 2026, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;

Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2026, pari ad euro 360.000,00, sono sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, come sopra indicati.

Considerato che, a norma dell'art 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede annualmente a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e finalità del concorso

1. È indetto concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
2. Per l'anno scolastico 2024-2025 saranno assegnate nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito:
 - a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n.58 possono essere beneficiari dell'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando gli studenti che:
 - a) nell'anno scolastico di riferimento 2024-2025 abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato;
 - b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'art. 1, comma 3.
3. I requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso devono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera b).

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte secondo l'allegato modello sub A, devono essere presentate attraverso l'uso di posta elettronica certificata con le modalità di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono essere sottoscritte dal beneficiario ovvero, se il beneficiario è minore o incapace dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore in qualità di richiedente - con allegata fotocopia di un valido documento di identità - e dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
 - a) generalità e residenza anagrafica del beneficiario nonché generalità e residenza anagrafica del richiedente, se diverso dal beneficiario; codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle pubbliche amministrazioni, intestato al beneficiario o al richiedente, se diverso dal beneficiario;
 - b) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima, percentuale di invalidità riconosciuta alla vittima;
 - c) attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstita di vittima del dovere;
 - d) indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico di riferimento 2024/2025 ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti riportati, eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e relativa votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico;
 - e) indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
 - f) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare dell'anno di riferimento 2025;
 - g) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato potrà essere verificata, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, anche a campione e nei casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione nonché secondo le disposizioni vigenti in materia di controlli riguardanti la Dichiarazione sostitutiva unica e l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 4

Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione

1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige le graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
 - a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
 - b) per il reddito: da 3 a 5 punti in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
 - c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;
 - d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al segretario generale per l'approvazione.

4. Dell'esito del concorso è data comunicazione a ciascun concorrente a cura del Dipartimento per il coordinamento amministrativo successivamente all'approvazione delle graduatorie;
5. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.
6. L'erogazione dell'importo corrispondente è effettuata successivamente all'assegnazione in un'unica soluzione a cura dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 5

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ai candidati sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
2. Qualsiasi variazione del predetto indirizzo deve essere comunicata tempestivamente all'amministrazione.
3. L'amministrazione non è responsabile in caso di inesatta indicazione degli indirizzi ovvero mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.

Art. 6.

Informazioni e responsabile del procedimento

1. Le informazioni attinenti al presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sulla pagina web: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-borsestudio/9363>
2. Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica info.borsedistudio@governo.it
3. Il responsabile del procedimento di concorso per l'assegnazione delle borse di studio in oggetto è il dirigente protempore del Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Tutte le dichiarazioni di cui al precedente art. 3, secondo comma, sono rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 8.

Dati personali

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente normativa come da allegato sub B, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 9.

Foro competente

Eventuali controversie giudiziarie inerenti alla procedura di concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 4 marzo 2026

Il Segretario generale: Deodato